

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTA

### ARTICOLO 1. NOME, SEDE, DURATA

- 1.1 È costituita ai sensi e per gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione senza finalità di lucro denominata MOVIMENTA.
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma in Piazza di San Salvatore in Lauro 13 interno 4.  
Il trasferimento della sede dell'Associazione, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma può essere deliberato dal Comitato direttivo che, attraverso il Tesoriere o suoi delegati, ne dà comunicazione agli iscritti e agli enti competenti. Possono essere previste sedi secondarie in Italia e all'estero.
- 1.3 L'Associazione è costituita per una durata illimitata. Potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea come meglio specificato nell'articolo 16.
- 1.4 L'Associazione è retta dal presente Statuto in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

### ARTICOLO 2. SCOPI

- 2.1 L'Associazione è una piattaforma di innovazione politica nel campo progressista, ecologista, femminista ed europeista. L'obiettivo è accelerare e consolidare la trasformazione del Paese verso la piena sostenibilità ambientale, economica e sociale, in coerenza con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le aree di intervento prioritarie sono pertanto, la mobilità sociale, la transizione ecologica, la lotta alle crescenti disuguaglianze, la parità di genere, la tutela e la valorizzazione del lavoro, la spinta all'innovazione tecnologica e l'investimento su istruzione, cultura e ricerca quali fattori fondamentali per garantire opportunità di crescita ed emancipazione per tutti, a partire dalle nuove generazioni.  
L'Associazione promuove iniziative ed elabora proposte utilizzando metodologie di partecipazione che valorizzano il contributo e i talenti di ciascuno degli iscritti, e l'aggregazione con altre realtà che promuovono gli stessi obiettivi e finalità, mettendo a disposizione anche momenti formativi per raggiungere più efficacemente i propri obiettivi.
- 2.2 L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse.

### ARTICOLO 3. PATRIMONIO/ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

- 3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dai diritti sui beni mobili e immobili dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo;
  - c) da eventuali erogazioni di contributi associativi e non, donazioni e lasciti.
- 3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote di iscrizione annuali;
  - b) da contributi concessi da enti privati, enti pubblici, da persone giuridiche e fisiche anche straniere;
  - c) dalla raccolta di micro-donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding e in generale attraverso internet e altri mezzi di contatto diretto;

- d) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale non prevalente, che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale non vietate dalla legge e dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dall'Associazione nel rispetto degli scopi associativi.
- 3.3 È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3.4 Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
- 3.5 L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

## **ARTICOLO 4. GLI ISCRITTI**

- 4.1 Può iscriversi all'Associazione chiunque, senza alcuna distinzione, purché abbia compiuto i 16 anni di età e dichiarare espressamente di aderire ai principi della Carta dei Valori dell'Associazione, che è allegata al presente Statuto.
- 4.2 Possono iscriversi all'Associazione altre associazioni anche non riconosciute, club, circoli ed enti e imprese nazionali e straniere, che ne condividano gli scopi e i valori.
- 4.3 L'iscrizione all'Associazione si compie con il versamento della quota annuale.
- 4.4 Gli iscritti/e, con il versamento della quota annuale, si impegnano a rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
- 4.5 Sul sito internet dell'Associazione sono indicati gli importi e le modalità di pagamento della quota annuale, che sono stabiliti dal Comitato direttivo.
- 4.6 Ciascun iscritto/a ha diritto a un voto nell'Assemblea dell'Associazione.
- 4.7 Ciascun iscritto/a, in ogni votazione dell'Assemblea, può essere delegato solo da un massimo due altri iscritti.
- 4.8 L'Associazione garantisce ad ogni iscritto/a che i dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 5. DURATA DELL'ISCRIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO**

- 5.1 La validità dell'iscrizione annuale decorre dal giorno successivo allo svolgimento dell'assemblea annuale che approva il rendiconto economico-finanziario e termina con lo svolgimento dell'assemblea che approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno successivo (di norma entro la fine di aprile).
- 5.2 Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento dell'assemblea che approva il rendiconto economico-finanziario. Per i nuovi iscritti la durata dell'iscrizione decorre dal momento del versamento della quota annuale e termina con l'assemblea che approva il rendiconto economico-finanziario, fatto salvo per coloro che si sono iscritti nei due mesi precedenti l'assemblea, per i quali la durata è estesa fino all'assemblea dell'anno successivo.
- 5.3 L'iscrizione non può essere temporanea. La qualità di iscritto/a è personale ed intrasmissibile. In caso di recesso, esclusione o morte gli iscritti stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul fondo comune dell'Associazione.
- 5.4 La qualità di iscritto/a si perde per dimissioni con un preavviso di 15 giorni, per il mancato pagamento, anche dopo aver ricevuto un sollecito, della quota annuale oppure per decisione della Commissione di Garanzia in caso di altri comportamenti non in linea con i principi della Carta dei Valori o le prescrizioni dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

**ARTICOLO 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 6.1 Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea degli iscritti, il Presidente dell'Associazione, il Comitato direttivo, il Co-Portavoce, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e la Commissione di Garanzia.
- 6.2 La composizione degli organi sociali, in complesso, deve rispettare la parità di genere.

**ARTICOLO 7. L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**

- 7.1 L'Assemblea è il congresso decisionale dell'Associazione. Vi partecipano tutti gli iscritti.
- 7.2 L'Assemblea degli iscritti:
- a) delibera sulle mozioni di iniziativa politica presentate dagli iscritti che siano sostenute almeno dal 10% degli stessi.
  - b) delibera, su proposta del Comitato direttivo, le linee di indirizzo e di azione politica e le principali macro-campagne/iniziativa politiche da promuovere e sostenere;
  - c) approva e modifica la Carta dei Valori dell'Associazione;
  - d) elegge il/la Presidente dell'Associazione;
  - e) elegge il Comitato direttivo;
  - f) elegge due componenti della Commissione di Garanzia;
  - g) elegge il Revisore dei conti;
  - h) approva il rendiconto economico finanziario annuale;
  - i) delibera sulle proposte di modifica statutaria e sullo scioglimento;
  - l) ratifica il Regolamento sulla modalità di svolgimento dell'assemblea ("Regolamento Assembleare").
- 7.4 L'Assemblea degli iscritti è convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione almeno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale mediante comunicazione via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, può essere tenuta per via telematica con sistemi che garantiscano la contestualità e la riconoscibilità e partecipazione alla discussione a tutti gli iscritti.
- 7.5 Il/la Presidente dell'Associazione è altresì tenuto/a alla convocazione dell'Assemblea degli iscritti in seduta straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 degli iscritti risultanti dal libro soci o su richiesta del Comitato direttivo.
- 7.6 L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, da altro iscritto/a nominato dalla maggioranza dei presenti. La funzione di segretario dell'Assemblea viene svolta da altro iscritto/a scelto dal/dalla Presidente dell'Associazione.
- 7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli aventi diritto al voto.
- 7.8 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione delle deliberazioni relative alla modifica dello Statuto e di scioglimento che, per essere valide, necessitano di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti e di quelle di nomina degli organi sociali che verranno adottate secondo criteri e modalità stabilite dal Regolamento Assembleare.
- 7.9 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a.

**ARTICOLO 8. IL/LA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

- 8.1 Il/La Presidente dell'Associazione è eletto/a dall'Assemblea degli iscritti e resta in carica per 3 (tre) anni. Il mandato è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata per dimissioni o altre cause del/della Presidente, il Comitato direttivo, e per esso uno dei Co-Portavoce, dovrà convocare l'Assemblea degli iscritti per procedere all'elezione di un/una nuovo/a Presidente.
- 8.2 Il/La Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti. Nel rispetto del Regolamento assembleare assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti. Verifica il diritto di intervento e il diritto di voto da parte degli iscritti, la regolarità delle deleghe, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato.
- 8.3 Il/La Presidente dell'Associazione presiede la Commissione di Garanzia di cui al successivo articolo 13.
- 8.4 Il/La Presidente dell'Associazione partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

**ARTICOLO 9. IL COMITATO DIRETTIVO**

- 9.1 Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea degli iscritti e rimane in carica per 3 (tre) anni.
- 9.2 Il Comitato direttivo è composto da 7 (sette) membri. I suoi componenti sono rieleggibili.
- 9.3 In caso di cessazione di uno o più componenti del Comitato direttivo per dimissioni o altra causa si procederà a nominare i primi non eletti secondo quanto previsto nel Regolamento Assembleare. Nel caso in cui non ci fossero candidati disponibili, la prima assemblea utile dovrà provvedere a nominare i componenti del Comitato direttivo mancanti. Nel caso in cui, prima della fine del mandato, venissero a cessare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti del Comitato direttivo, il/La Presidente dovrà convocare senza indugio l'assemblea degli iscritti per procedere al rinnovo dell'intero Comitato direttivo.
- 9.4 Il Comitato direttivo:
- a) cura l'indirizzo e l'elaborazione politica dell'Associazione;
  - b) propone all'Assemblea le principali macro-campagne/iniziativa politiche da promuovere e sostenere;
  - c) cura l'esecuzione delle macro-campagne politiche approvate dall'Assemblea e delibera sui progetti da svilupparsi nell'ambito dei gruppi territoriali e/o tematici;
  - d) nomina, tra i suoi membri, 2 (due) Co-Portavoce, rispettando la parità di genere;
  - e) ripartisce, per dare maggiore efficacia interna ed esterna all'azione associativa, appropriate deleghe tra i suoi membri.
  - f) nomina, tra gli iscritti, il/La Tesoriere/a, fissandone i poteri;
  - g) istituisce gruppi di lavoro tematici o territoriali, coinvolgendo gli iscritti ed eventuali associazioni affiliate, per conseguire specifici obiettivi statuari, determinandone il ruolo e il funzionamento;
  - h) fissa annualmente l'importo della quota associativa;
  - i) approva le richieste di affiliazione tematica o territoriale e/o di partenariato con altri soggetti;
  - l) redige e approva i Regolamenti. Resta inteso che il Regolamento Assembleare deve essere ratificato anche dall'Assemblea;
  - m) dà esecuzione alle proposte di provvedimenti da parte della Commissione di Garanzia;

- n) regola l'uso dei segni distintivi dell'Associazione, nel rispetto del sistema di licenze Creative Commons;
- 9.5 Il Comitato direttivo istituisce un organo consultivo denominato Advisory Board, composto da personalità della politica, dell'economia, della cultura, della società civile, e di realtà associative, che accompagni e sostenga la definizione e realizzazione delle attività ed iniziative;
- 9.6 Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta al mese sotto la presidenza di uno dei Co-Portavoce, anche attraverso piattaforme telematiche, e ogni qualvolta i Co-Portavoce, Il/la Presidente dell'Associazione, il/la Tesoriere/a o almeno 4 (quattro) dei suoi componenti ne facciano richiesta.
- 9.7 La convocazione delle riunioni del Comitato direttivo è effettuata da uno dei Co-Portavoce e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo – e/o la piattaforma telematica nella quale si svolgerà - e l'ordine del giorno. La convocazione avviene di norma con almeno 72 ore di preavviso. In caso di necessità, può essere convocata con più ridotto preavviso, motivato. Delle riunioni deve essere redatto un verbale a cura di un segretario nominato di volta in volta.
- 9.8 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle nomine dei Co-Portavoce e del Tesoriere che sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. L'Assemblea può delegare al Comitato Direttivo altre materie di decisione da prendere a maggioranza qualificata.
- 9.9 Il Comitato direttivo stabilisce le modalità di partecipazione alle proprie riunioni, senza diritto di voto, dei parlamentari italiani o europei iscritti all'Associazione, come pure di eventuali eletti nelle assemblee degli enti locali iscritti all'Associazione e dei rappresentanti delle associazioni affiliate.

## **ARTICOLO 10. I CO-PORTAVOCE**

- 10.1 I Co-Portavoce, che rimangono in carica 3 (tre) anni, promuovono l'iniziativa politica dell'Associazione, in coerenza con quanto deliberato dall'Assemblea degli iscritti. Assicurano il coordinamento politico dei gruppi di lavoro tematici o territoriali. Adottano i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell'Associazione e ne assicurano il buon andamento.
- 10.2 Ai Co-Portavoce viene conferita la rappresentanza legale dell'Associazione e i poteri di emanare atti che la impegnano sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione, incluso il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e di essere parte nei processi.

## **ARTICOLO 11. IL TESORIERE**

- 11.1 Al/Alla Tesoriere/a, che è nominato dal Comitato Direttivo tra gli iscritti e rimane in carica per 3 (tre) anni, viene affidata la responsabilità della gestione amministrativa e della tenuta della contabilità dell'Associazione. È intestatario/a dei poteri di apertura e gestione dei conti bancari dell'Associazione. Provvede all'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni. Redige il rendiconto economico finanziario dell'anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne assicura la pubblicità.
- 11.2 Il/La Tesoriere/a partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

**ARTICOLO 12. IL REVISORE DEI CONTI**

- 12.1 Il Revisore dei Conti deve essere iscritto/a al Registro dei Revisori contabili e/o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Possono ricoprire l'incarico di revisore dei conti anche gli iscritti.
- 12.2 Il Revisore dei Conti viene eletto/a dall'Assemblea degli iscritti secondo le modalità previste nel Regolamento Assembleare, resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 12.3 Al Revisore dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, da esercitarsi nelle forme previste dalla Legge. Redige e presenta all'Assemblea una Relazione sul rendiconto economico-finanziario annuale.

**ARTICOLO 13. LA COMMISSIONE DI GARANZIA**

- 13.1 La Commissione di Garanzia è un organo collegiale composto da 3 (tre) membri. Ne fanno parte il Presidente dell'Associazione e due iscritti eletti dall'Assemblea, che non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione. Durano in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 13.2 La Commissione di Garanzia:
- a) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti degli iscritti che possano configurare violazioni dello Statuto e della Carta dei Valori e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari che devono essere commisurati alla gravità delle violazioni;
  - b) esamina e delibera su eventuali ricorsi sulle modalità di elezione degli organi sociali;
  - c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Comitato direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni della Commissione, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.
- 13.3 Alla Commissione di Garanzia compete anche dirimere eventuali liti tra gli iscritti.
- 13.4 È previsto che la Commissione di garanzia si autosospenda per conflitto di interesse qualora fosse chiamata a deliberare su questioni che riguardano la nomina del/della Presidente o comportamenti o supposte violazioni statutarie da parte del/della Presidente o di uno degli altri componenti. In questo caso il Comitato direttivo dovrà individuare fino a 3 (tre) nuovi componenti che per quel procedimento si sostituiscano ai componenti della Commissione di Garanzia in situazione di conflitto di interessi.

**ARTICOLO 14. LA RETE DELL'ASSOCIAZIONE (AFFILIAZIONI E PARTENARIATI)**

- 14.1 L'Associazione può concedere l'utilizzo della propria denominazione e del proprio simbolo ad associazioni territoriali o tematiche che facciano richiesta di affiliazione, alle seguenti condizioni:
- a) che siano giuridicamente e patrimonialmente autonome;
  - b) che l'oggetto dell'associazione sia coerente con le finalità e gli scopi di Movimenta;
  - c) che lo statuto dell'associazione contenga esplicitamente il richiamo a principi e a valori previsti nella Carta dei Valori di Movimenta;
  - d) per le sole associazioni territoriali, che almeno il 75% dei componenti degli organi deliberativi dell'associazione siano iscritti a Movimenta;

Un rappresentante per ciascuna delle associazioni affiliate è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo, sulla base dell'art. 9.9 del presente Statuto.

- 14.2 La richiesta di affiliazione deve essere inviata al Comitato direttivo che la approva o la respinge entro 30 giorni dal ricevimento.
- 14.3 L'Associazione può inoltre stringere accordi e/o partenariato con altre associazioni, organizzazioni, imprese o enti pubblici o privati, italiani o esteri per meglio realizzare la propria missione associativa. L'approvazione o il rifiuto di proposte di accordo e/o partenariato sono deliberate dal Comitato direttivo.

## **ARTICOLO 15. ESERCIZIO SOCIALE**

- 15.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 16. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- 16.1 L'Assemblea degli iscritti, addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, stabilirà le modalità di liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **ARTICOLO 17. NORME DI RINVIO**

- 17.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Roma, 25 luglio 2020